**ORIGINALE** 

# DELIBERAZIONE COMMISSARIALE del 29/01/2014 n. 10

(CON POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA)

Oggetto: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 65/2012.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 16:00, nella sala allo scopo destinata, il Commissario Prefettizio Clemente Di Nuzzo, per la gestione del comune di Santarcangelo di Romagna, con l'assistenza del Segretario Generale Alfonso Pisacane, assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la "Regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato" approvata con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2013 (che ha abrogato la precedente normativa) e successivamente modificata con delibere commissariali (coi poteri di Giunta) n. 34 del 28/08/2013, n. 56 del 31/10/2013 e n. 80 del 17/12/2013;

Atteso che, per agevolare quelle famiglie che hanno necessità di accompagnare i propri figli al di sotto degli otto anni fino all'abitazione dei nonni paterni o materni residenti nella zona a traffico limitato oppure, analogamente, per i nonni che devono riaccompagnare a casa i propri nipoti residenti all'interno della medesima zona, si rende necessario integrare il predetto regolamento con l'istituzione di un nuovo articolo 9 bis, così formulato:

## "9-bis – Permessi per visite nonni – nipoti

- 1. I soggetti che hanno necessità di accompagnare i propri figli di età inferiore ai dieci anni presso l'abitazione dei nonni paterni o materni residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato possono chiedere un permesso gratuito con validità annuale, rinnovabile, sul quale possono essere indicate al massimo due targhe.

  Analoga procedura si applica ai nonni che necessitano di riaccompagnare a casa i propri nipoti di età inferiore ai dieci anni residenti all'interno della medesima Zona a Traffico Limitate.
- 2. Tali permessi consentono in qualsiasi fascia oraria l'accesso, il transito, la fermata e la sosta massima di 15 minuti (da segnalare con disco orario od altra indicazione scritta)."

Stabilito, altresì, di recepire con l'occasione anche alcune sollecitazioni in materia pervenute dalle locali associazioni di categoria, riguardanti, in particolare, la formulazione degli articoli 11, comma 10, e 12, comma 1;

Valutato, pertanto, di modificare come segue i testi dei richiamati articoli del regolamento:

## Art. 11 Permessi di lavoro

10. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00, in caso di intervento occasionale da parte di imprese artigianali e/o di servizio all'interno della Zona a Traffico Limitato "C", il conducente/proprietario del veicolo può regolarizzare tali accessi entro 72 (settantadue) ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato, comunicando in forma scritta o telematica alla Polizia Municipale la targa del veicolo, il giorno e l'orario di accesso e la sua motivazione, ed allegando obbligatoriamente un documento di valore legale attestante l'avvenuto intervento e il pagamento della prestazione e/o del diritto di chiamata da parte dell'utente finale. Rimane ferma la possibilità per tali imprese di munirsi di altro permesso di transito e sosta rilasciato dall'ufficio permessi ZTL (c/o



Polizia Municipale) o dal parcometro abilitato al rilascio automatico di permessi (che si trova in via De Bosis, angolo via Battisti).

## Art. 12 Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato

1. I titolari di attività commerciali, artigianali, museali, pubblici esercizi o studi professionali ubicati nelle Zone a Traffico Limitato possono chiedere uno speciale permesso gratuito che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, limitatamente alla Zona a Traffico Limitato in cui è sita l'attività. Tali permessi, ove non diversamente previsto, hanno validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio, nel senso che cessano di avere validità solo quando il titolare cessa o cede a qualunque titolo l'attività; di conseguenza tali permessi non devono essere più rinnovati e quelli riportanti una data di scadenza devono considerarsi sempre validi fino al perdurare delle condizioni di rilascio, senza necessità di compiere operazioni di convalida o di rinnovo.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'integrazione del suddetto regolamento;

Valutato, infine, di modificare le precedenti delibere commissariali n. 34 del 28/08/2013, n. 56 del 31/10/2013 e n. 80 del 17/12/2013 (adottate coi poteri di Giunta), prevedendo opportune disposizioni finalizzate alla funzionalità degli organi di governo dell'Ente;

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: **favorevole**, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto);

Con i poteri della Giunta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

#### **DELIBERA**

- 1. di integrare, per i motivi esposti in premessa, la "Regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato", come in premessa indicato;
- 2. di dare atto che il testo del regolamento, così come modificato, risulta allegato sub "A" alla presente delibera;
- 3. di modificare il punto 5 della delibera n. 65 del 25/7/2012 avente ad oggetto "Abbonamento city park. Definizione criteri di rilascio" come segue:
  - 5) i veicoli dell'Amministrazione Comunale e delle altre Pubbliche Amministrazioni, delle Forze di Polizia, di soccorso pubblico, di aziende incaricate di un pubblico servizio, i veicoli a servizio degli organi di governo dell'Ente (Artt. 39 e 47 Tuel) e di assistenza agli stessi (artt. 90 e 97 Tuel), nell'esercizio delle proprie funzioni, possono sostare liberamente nei parcheggi a pagamento delimitati con strisce blu.



4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

**II Commissario Prefettizio** Clemente Di Nuzzo Il Segretario Generale Alfonso Pisacane